



COMUNE DI FANANO

PROVINCIA DI MODENA

UFFICIO TECNICO - AREA LL.PP. E MANUTENZIONE

P.zza Marconi, 1 - 41021 Fanano (MO). Tel 0536/68803 - Fax 0536/68954 - C.F. 00562780361

E-mail lavoripubblici@comune.fanano.mo.it

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 02.10.2015)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Classificazione degli Impianti Sportivi
- Art. 3 - Competenze dell'Unità organizzativa

CAPO II - CRITERI E MODALITA' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 4 - Gestione degli impianti sportivi
- Art. 5 - Modalità di gestione

CAPO III - IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA - Concessioni in uso

- Art. 6 - Soggetti aventi diritto alle concessioni in uso degli Impianti Sportivi
- Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso
- Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni
- Art. 9 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti
- Art. 10 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole
- Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati
- Art. 12 - Norme di accesso e responsabilità
- Art. 13 - Tariffe di utilizzo degli impianti e della palestra scolastica

CAPO IV - CONCESSIONI IN GESTIONE

- Art. 14 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 15 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione
- Art. 16 - Durata della concessione
- Art. 17 - Canone di utilizzo e tariffe
- Art. 18 - Sub concessione

CAPO V - DOVERI E RESPONSABILITA'

- Art. 19 - Doveri del Concessionario
- Art. 20 - Servizi accessori
- Art. 21 - Oneri a carico del Concessionario
- Art. 22 - Oneri di manutenzione straordinaria
- Art. 23 - Responsabilità

CAPO VI - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

- Art. 24 - Sospensione delle concessioni
- Art. 25 - Revoca delle concessioni
- Art. 26 - Risoluzione del rapporto di concessione
- Art. 27 - Subentro nella concessione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 - Norme transitorie

CAPO I

Norme generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Fanano e delle attrezzature in essi esistenti.
2. Gli impianti sportivi comunali, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
 - a. l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
 - b. l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
 - c. l'attività sportiva per le scuole;
 - d. l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - e. l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2 – Classificazione degli Impianti Sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza comunale e impianti di rilevanza frazionale.
2. Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale del paese, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza comunale.
3. Tutti gli altri impianti, ubicati nelle frazioni, sono individuati come impianti di rilevanza frazionale.
4. Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza comunale o frazionale con atto della Giunta Comunale.
5. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti a rilevanza Comunale quelli di seguito indicati:
 - a. Centro sportivo di Lotta
 - b. Palazzetto del ghiaccio
 - c. Palestra Comunale
 - d. Piscina Comunale
 - e. Centro tennis via Abà
 - f. Palestra via Don Battistini (ex Bocciodromo coperto)
6. Sono considerati impianti a rilevanza frazionale le sotto elencate strutture:
 - a. Campo sportivo di Trentino
 - b. Campo di calcetto parco di Fellicarolo

Art. 3 – Competenze dell'Unità organizzativa

L'Unità organizzativa competente ha il compito, sentite le direttive della Giunta Comunale, di promuovere e coordinare lo svolgimento di tutte le attività sportive, ricreative, turistiche e promozionali, sia in collaborazione con il soggetto gestore, se presente, o direttamente in caso di gestione diretta e prevederne l'eventuale copertura finanziaria.

Restano a carico dell'Ufficio Tecnico LL. PP., salvo diverse determinazioni contenute negli atti organizzativi, tutte le attività connesse alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria degli impianti sportivi, e tutte le procedure per l'eventuale affidamento in gestione a terzi secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale.

CAPO II

Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 4 – Gestione degli Impianti Sportivi

1. Il Comune di Fanano gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.
2. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 5 – Modalità di gestione

Le tipologie sono le seguenti:

- a. Gestione Diretta
- b. Concessioni per la gestione di impianti

CAPO III

Impianti a Gestione Diretta

Art. 6 – Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

Possono fruire degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

- a. le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive.
- b. le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva.
- c. le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva e tutte le altre Società/Associazioni sportive.
- d. gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.

I suddetti soggetti possono ottenere, purchè compatibili con la natura e le caratteristiche dell'impianto e della sua ordinaria destinazione d'uso, ed a condizioni che non vi siano particolari e specifici rischi di danneggiamento, in uso gli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande di utilizzo degli impianti

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Protocollo Generale, all'Ufficio competente.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
 - a. Entro il 1° Gennaio ed il 1° Luglio di ogni anno, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
 - b. Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti. Qualora si presentassero iniziative di particolare rilevanza per le quali non è possibile il rispetto di suddetto termine, è data facoltà di poter valutare l'opportunità di accettazione dell'iniziativa proposta.
 - c. Le concessioni rilasciate, sulla base dello schema tipo allegato (All.1), non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
 - d. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Fanano sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.
 - e. Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Fanano a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 8 – Priorità di scelta delle concessioni

Il Comune di Fanano, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispose il calendario di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nel comune di Fanano, secondo il seguente ordine di priorità:

1. le Scuole di ogni ordine e grado;
2. le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
3. le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
4. le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva;
5. le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;
6. tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.
7. Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune di Fanano, l'uso temporaneo di spazi per la pratica sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario di cui all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento, rimangono spazi di utilizzo.

8. E' data facoltà all'ente, di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture. In tutti i casi compete al Responsabile dell'Ufficio Sport del Comune definire il quadro completo degli orari.

Art. 9 – Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 e comma 2, lettera b), e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti:

1. ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale.
2. agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.
3. Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, saranno valutate le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nel comune, operano attivamente nel territorio del Comune di Fanano.

Art. 10 – Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

1. Il Comune di Fanano dispone, ai sensi dell'art.12 della Legge 517/1977, la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.
2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Fanano e, contemporaneamente, al Dirigente scolastico competente.
3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità si provvederà caso per caso.
4. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si dà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalla scuola di ogni ordine e grado, dalle società/associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dai gruppi di cittadini o associazioni in genere. A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune. Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune di Fanano sono valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.

Il Comune di Fanano dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio di Istituto competente, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente scolastico della scuola. L'eventuale diniego di consenso del Consiglio d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati. Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate, sulla base dello schema tipo allegato (All.2), possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

Art. 11 – Contenuto dell'istanza e allegati

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 7, 9 e 10, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. In caso di accoglimento il Comune assegna al richiedente un solo impianto per disciplina. La domanda deve contenere:

- a. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- b. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- c. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- d. il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- e. l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Fanano, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
- f. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
 - a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - a segnalare tempestivamente all'Unità organizzativa competente ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
 - a sollevare il Comune di Fanano, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
 - ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
 - a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
 - a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
 - ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
 - a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Fanano.
- g. Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite Protocollo Generale, la seguente documentazione:
- h. atto costitutivo e statuto del Sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Sport o del competente ufficio circoscrizionale e che non ha subito modificazioni;
- i. polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;
- j. polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura;
- k. certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto;
- l. copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo, corredata dei relativi bollettini di versamento;
- m. certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità del cittadino richiedente, di cui all'art. 9, alla pratica dell'attività sportiva.

Art. 12 – Norme di accesso e responsabilità

1. Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.
2. Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.
3. Il personale del Comune di Fanano, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.
4. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
5. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi, salvo che non sia reso operante apposito servizio di guardaroba.

Art. 13 – Tariffe di utilizzo degli impianti e della palestra scolastica

1. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare anticipatamente al Comune di Fanano l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. Sarà facoltà della Giunta di stabilire forme d'abbonamento con tariffe agevolate per società sportive locali.
2. Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti, affinché gli stessi possano consentire, a titolo di compensazione, un versamento inferiore per il mese successivo.
3. Gli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e le Associazioni del volontariato, su istanza del presidente dell'Associazione/Ente e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto o beneficiare di una riduzione.

CAPO IV

Concessioni in gestione

Art. 14 – Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali

1. L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere, la gestione degli impianti a terzi, nei casi in cui gli oneri per un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture.
2. L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa attraverso l'albo pretorio del Comune di Fanano ed attraverso il proprio sito internet o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 15
3. La generale conoscenza della graduatoria è garantita tramite affissione della stessa all'albo pretorio.
4. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste viene comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.
5. In caso di necessità ed urgenza l'Amministrazione Comunale, con provvedimento adeguatamente motivato, potrà procedere all'affidamento diretto.
6. In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Fanano, al quale si affiancano il soggetto gestore (Associazioni, Enti, Società Sportive, Consorzi di Società Sportive, Federazioni Sportive etc.) e il soggetto utente (Società Sportive, utenze comunque organizzate e utenti individuali).

Art. 15 – Requisiti soggettivi e criteri di concessione

1. La concessione in gestione di impianti sportivi comunali, a rilevanza comunale o frazionale, potrà avvenire esclusivamente a favore di:
 - Consorzi di Società sportive;
 - Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
 - Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
 - Società sportive, Cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali.
2. La concessione del palazzetto del ghiaccio e della piscina comunale potrà altresì essere disposta a favore di soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 16/03/2006, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex art. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dell'art. 275 del d.p.r. N° 207 del 2010. Saranno inoltre ammessi operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e in particolare dagli artt. 34, comma 1 lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 45 e 47 dello stesso Decreto. In tal caso è comunque possibile riservare un punteggio a favore dei soggetti di cui al comma 1.
3. L'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, avverrà sulla base dei criteri stabiliti di volta in volta nel bando o nella lettera d'invito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, da esercitarsi a proprio giudizio, di non aggiudicare la concessione degli impianti qualora nessuna delle domande pervenute sia giudicata conveniente.

Art. 16 - Durata della concessione

1. La durata della concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali avrà una durata stabilita di volta in volta nel bando e nella lettera d'invito.

2. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta.

Art. 17 - Canone di utilizzo e tariffe

1. L'eventuale canone dovrà essere versato annualmente in quattro rate trimestrali anticipate, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione. Sono fatti salvi gli adattamenti occorrenti qualora la durata del rapporto sia inferiore all'anno o comprenda frazioni di anno diverse dai tre mesi.
2. La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente art. 13

Art. 18 - Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del presente Regolamento.

CAPO V

Doveri e responsabilità

Art. 19 - Doveri del Concessionario

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Fanano, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.
2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale LL. PP. ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune. In tal caso saranno definiti anche i relativi rapporti economici. In assenza di autorizzazione il concessionario non avrà diritto a nessun rimborso e quanto realizzato entrerà immediatamente a far parte del patrimonio comunale, salvo che l'Amministrazione non ritenga opportuno e/o necessario il ripristino dello stato di fatto. In tal caso il ripristino sarà a cura del gestore o concessionario.
5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.
6. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve presentare al Comune di Fanano, entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.
7. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Fanano intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
8. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve mettere a disposizione del Comune di Fanano gli impianti sportivi nelle giornate e nei modi stabiliti nei singoli bandi di gara.
9. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 - Servizi accessori

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.
2. Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.

3. L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
4. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.
5. Tutti gli interventi per l'adeguamento della struttura alla normativa per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 del presente articolo, necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, dovranno essere preventivamente autorizzati ed i costi relativi resteranno a carico del gestore.

Art. 21 - Oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.
2. Il Concessionario, di cui Capo IV del presente regolamento, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. A tal fine deve chiedere preventiva autorizzazione con lettera, almeno 10 giorni prima, all'Ufficio Tecnico Comunale. Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione all'Ente, il Concessionario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi. Il Comune di Fanano è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 22 - Oneri di manutenzione straordinaria

1. Il Comune di Fanano provvede a sue spese, con preavviso congruo in relazione all'entità dell'intervento, da notificarsi al concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R., alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno trenta giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, all'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Il Comune di Fanano, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera raccomandata A.R., all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 23 – Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.
2. Il Comune di Fanano o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.
3. L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

CAPO VI

Sospensione e revoca delle concessioni Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 24 - Sospensione delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Fanano al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto in proporzione al periodo di sospensione

Art. 25 - Revoca delle concessioni

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Fanano revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino: morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; morosi nel pagamento del canone; trasgressori delle norme del presente Regolamento; trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 26 - Risoluzione del rapporto di concessione

1. E' data facoltà all'Amministrazione ad assentire alla risoluzione anticipata consensuale del rapporto per gravi motivi che riguardino il gestore.
2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 27 - Subentro nella concessione

Nei casi di cui agli artt. 25 e 26 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Fanano può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria gli spazi resisi disponibili.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 28 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso ad esclusione di quanto previsto all'art. 17 del presente regolamento. Rimangono pertanto in vigore e non sono soggette a variazione o a adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto.

Abrogazione di norme

Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.